

**DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE**

del 9 settembre 1987

**che modifica per la terza volta l'allegato della direttiva 79/117/CEE del Consiglio, relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive**

(87/477/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 79/117/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive<sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 87/181/CEE<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6,

considerando che l'evoluzione delle cognizioni scientifiche e tecniche rende necessario apportare alcune modifiche all'allegato della direttiva 79/117/CEE;

considerando che appare opportuno sopprimere un certo numero di deroghe temporanee ai divieti stabiliti dalla direttiva, in quanto esiste attualmente la possibilità di effettuare trattamenti meno nocivi;

considerando che tutti gli Stati membri hanno informato la Commissione di non avere, o non avere più, l'intenzione di valersi di tali deroghe;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

L'allegato della direttiva 79/117/CEE è modificato come segue:

1. Nella parte A « Composti del mercurio »:

- a) al punto 4 « Alchil derivati del mercurio » il testo della seconda colonna è sostituito dal seguente: « Trattamento delle sementi di barbabietole da zucchero »;
- b) al punto 5 « Alcoxialchil e aril derivati del mercurio » il testo della seconda colonna è sostituito dal seguente: « Trattamento delle sementi di cereali e barbabietole ».

2. Nella parte B « Composti organici clorurati persistenti », al punto 1 « Aldrin », seconda colonna, lettera b), sono soppressi i termini « in Islanda e ».

*Articolo 2*

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 1988. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 1987.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 36.<sup>(2)</sup> GU n. L 71 del 14. 3. 1987, pag. 33.